



COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

(Provincia di Bologna)

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL
SUPERAMENTO DELL'HANDICAP**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 46 del 25 luglio 2006

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Scopi e funzioni

Art. 3 Composizione

Art. 4 Organi della Consulta

Art. 5 Funzioni degli organi della Consulta

Art. 6 Locali

Art. 7 Convocazione

Art. 8 Dimissioni e nuove adesioni

Art. 9 Audizioni

Art. 10 Norma transitoria

Art. 11 Modifica del Regolamento

Art. 1 - Oggetto

E' istituita la Consulta per il superamento dell'handicap del Comune di San Lazzaro di Savena con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25 luglio 2006.

Fanno parte della Consulta le Associazioni che tutelano i diritti dei disabili, *le associazioni di promozione sociale, associazioni e gruppi anche informali del territorio, attivi nell'area dell'handicap* operanti o aventi sede nel Comune di San Lazzaro.

Fanno parte altresì della Consulta singoli cittadini, per un massimo di 25 persone, che si riconoscono nelle finalità della Consulta, residenti nel Comune di San Lazzaro e registrati durante il periodo dell'apposito avviso pubblico.

Art. 2 - Scopi e funzioni

La Consulta è un organo autonomo di indirizzo con funzione di collaborazione propositiva, è strumento di partecipazione dei Cittadini alla gestione pubblica *delle tematiche inerenti la disabilità, la riduzione* e la prevenzione dell'handicap; svolge azione propositiva sulle attività e sui programmi dell'Amministrazione Comunale che riguardano le problematiche legate alla diversabilità, *ivi comprese quelle relative alla mobilità* ed i percorsi di integrazione.

La Consulta può presentare proposte per eventuali decisioni da adottare nelle opportune sedi istituzionali.

Lo scopo principale della Consulta è quello di promuovere la qualità di vita dei cittadini con disabilità in collaborazione con l'Amministrazione Comunale attraverso tutte quelle iniziative volte alla rimozione delle "barriere" che limitano o impediscono il conseguimento dei diritti per realizzare condizioni di pari opportunità, per quanto riguarda la scuola, il lavoro, il tempo libero ed in generale la vita sociale.

La Consulta con le sue attività si adopera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- favorire il conseguimento della maggior autonomia possibile delle persone con disabilità;
- promuovere una migliore condizione di integrazione delle persone con disabilità nei contesti di vita (scuola, lavoro, abitazione, luoghi adibiti ad attività culturali, ricreative, ludiche e socializzazioni in genere);
- *promuovere ogni iniziativa volta a favorire le migliori condizioni assistenziali, riabilitative e di sostegno necessarie al singolo e alla famiglia, coinvolte nelle tematiche dell'handicap*
- promuovere il coordinamento con le altre consulte cittadine, con quelle della città di Bologna, con la Consulta Provinciale e Regionale per il superamento dell'handicap, con *il Centro*;
- *servizi per il Volontariato.*

Art. 3 - Composizione

La consulta è composta da :

- un rappresentante indicato da ogni Associazione e *gruppo, attivi nell'area dell'handicap*, in possesso delle caratteristiche di cui l'art. 1;
- singoli cittadini registrati durante il periodo dell' avviso pubblico, che si riconoscono nella finalità della consulta
- un genitore di giovani con disabilità, rappresentanti dei GLIS di ciascuna Istituzione Scolastica del territorio comunale
- un genitore di adulti con disabilità *in rappresentanza delle famiglie* che usufruiscono dei Servizi educativi residenziali del territorio comunale
- un genitore di giovani o adulti con disabilità in rappresentanza delle famiglie che usufruiranno dei servizi semiresidenziali del territorio comunale.

Ogni componente della consulta non può rappresentare più di una Associazione.

I componenti della Consulta durano in carica tre anni.

Possono prendere parte ai lavori della Consulta i membri della Giunta e del Consiglio Comunale

Art 4 - Organi della Consulta

- *Assemblea della Consulta*

- **Presidente**

L'assemblea è costituita dai membri della Consulta come da art. 3.

Il Presidente è eletto dalla assemblea con la maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, in prima o in seconda convocazione.

Il Presidente si avvale della collaborazione di un Gruppo di coordinamento designato dall'Assemblea e costituito da non più di quattro componenti.

Il Presidente può individuare un vicepresidente cui delega alcune funzioni soprattutto in caso di temporaneo impedimento.

Il Presidente può prendere decisioni, avviare consultazioni per vie brevi su decisioni e iniziative da assumersi rapidamente con il vincolo di riferire all'assemblea successiva.

In seno all'Assemblea si possono costituire gruppi tematici, per specifiche problematiche (es. inserimento lavorativo dei disabili psichici, assistenza domiciliare a disabili soli, nuclei familiari multiproblematici ecc.) per fasce d'età e/o per zone territoriali, al fine di favorire la partecipazione e l'effettiva funzionalità. I gruppi riferiscono e si attengono alle decisioni dell'assemblea.

La Consulta si avvale del supporto di un dipendente designato dal Comune per i verbali, le convocazioni e la previsione e rendicontazione di spese inerenti il suo funzionamento.

Art.5 -Funzioni degli organi della Consulta

L'Assemblea decide con voto palese a maggioranza semplice.

Il Presidente agisce in nome e per conto dell'Assemblea e la rappresenta.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea .

Art. 6 - Locali

La Consulta si riunisce nei locali del Comune previa prenotazione .

La Consulta si può riunire in altre sedi purché site nel territorio della Città di San Lazzaro.

Art. 7- Convocazione

La Consulta viene convocata dal Presidente con avviso scritto , contenente l'ordine del giorno .

La convocazione deve essere inoltrata almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta.

La consulta si riunisce almeno quattro volte l'anno e può altresì essere convocata su richiesta di 1/3 dei membri dell'assemblea stessa.

Art. 8 - Dimissioni e nuove adesioni

Eventuali dimissioni e nuove designazioni da parte delle Associazioni o richieste di nuove adesioni prima della scadenza naturale della Consulta, possono essere inoltrate, per iscritto, al Presidente che ne darà comunicazione nella prima riunione utile dell'Assemblea.

Art. 9- Audizioni

L'Assemblea può chiedere *e fornire* pareri agli Uffici Comunali ed alle Istituzioni del Comune , ai Servizi dell'Azienda Sanitaria Locale e ad Associazioni non rappresentate nella Consulta su argomenti specifici e attraverso il Presidente.

Può anche richiedere l'intervento di esperti in singole materie, subordinandolo, nel caso in cui questo comportasse oneri finanziari, ad una formale autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale

Art. 10 Norma transitoria

In fase di prima applicazione, per il primo anno di attività, il ruolo di Presidente dell'Assemblea è ricoperto dall'Assessore alla qualità della salute.

Art. 11 - Modifica del Regolamento

Ogni modifica del presente regolamento prevede la richiesta sostenuta dai 2/3 dei componenti la Consulta *e, se sostanziale* , è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.